

STATUTO

VILLAGGIO SOS DI MANTOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN STRADA BOSCO
VIRGILIANO 4

Numero REA: MN - 153910

Codice fiscale: 93004240201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

"L'assemblea dei soci del "VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 2538 c.c. ed ogni altra norma di legge applicabile;
- visto l'art. 27) del vigente statuto sociale;

DELIBERA

1) di adottare il seguente nuovo testo di statuto sociale e precisamente:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' corrente una Società Cooperativa sociale denominata:

VILLAGGIO SOS DI MANTOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS.

La Società cooperativa sociale ha sede in Mantova.

La società cooperativa sociale potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa sociale è di diritto impresa sociale.

Articolo 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2040 (DUEMILAQUARANTA)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia; l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi mediante coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Attualmente la Cooperativa aderisce:

- 1) SOS Villaggi dei Bambini Italia, con sede a Milano,
- 2) Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma,
- 3) Confcooperative - Unione Provinciale di Mantova.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa Villaggio SOS di Mantova:

- Pone come proprio obiettivo lo sviluppo del bambino come membro autonomo e attivo della società. Lo sviluppo delle piene potenzialità di un bambino si realizza al meglio in un ambiente familiare amorevole.

- Riconosce il ruolo del bambino nel suo sviluppo, così come il ruolo della sua famiglia, della comunità, dello Stato e di altre entità che forniscono accoglienza, lavora insieme a tutti questi importanti interlocutori per trovare le soluzioni più appropriate per far fronte a situazioni di bambini a rischio di perdere le cure parentali e di quelli che le hanno già perse. Gli interventi e le azioni sono sviluppate in base alle situazioni specifiche e tenendo conto del miglior interesse del bambino.

- Di concerto con gli altri portatori di interesse, costruisce risorse, iniziative e capacità già esistenti cercando di rafforzarle ove necessario. In questo modo risponde con interventi rilevanti, utilizzando al meglio le risorse esistenti, avendo così la possibilità di agire con forza sulla situazione dei bambini che fanno parte del proprio target di riferimento" (Linee guida SOS Kinderdorf International).

- Organizza e/o svolge attività di prevenzione a tutela dei minori e istruzione degli stessi.

Con modalità affini rientrano negli obiettivi di intervento della cooperativa anche gli adolescenti, i giovani e gli adulti.

In tale quadro la cooperativa accoglie, sostiene, forma, educa e istruisce in ambiti formativi, educativi ed istituzionali minori temporaneamente privi di adeguata assistenza, dà sostegno alle famiglie, in particolare favorendo l'acquisizione di competenze genitoriali e lo sviluppo di una rete di riferimento.

La cooperativa si rivolge, pertanto, ai minori privi temporaneamente di una adeguata assistenza.

Nel caso dei minori la metodologia adottata è quella della ospitalità di piccole comunità familiari o nuclei di convivenza, individuando le forme e gli strumenti più idonei; nel caso delle famiglie, la metodologia è quella di offrire interventi mirati e flessibili, individuali e di gruppo, orientati alle specifiche esigenze del nucleo familiare o dei singoli membri che lo compongono, anche in funzione preventi-

va rispetto al rischio della perdita della cura parentale.

La cooperativa, pertanto, sviluppa programmi di rafforzamento familiare mediante risposte strutturate e professionali a persone singole, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative mediante:

a) l'istituzione di unità familiari organizzate e gestite in base a indirizzi pedagogici e/o a principi etici;

b) il reperimento, la selezione e la formazione di personale qualificato pedagogico e di servizio;

c) lo svolgimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, di qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché il compimento di tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;

d) la partecipazione a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; la cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione, oltre a eventuali Enti extra UE. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Troverà applicazione il secondo comma dell'art. 2519 nel caso in cui si verificano le condizioni previste dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che si facciano promotrici di istanze di intervento sociale, provocando l'attività della cooperativa per fini di solidarietà, in particolare a favore di minori privi di adeguata assistenza genitoriale, ma anche a favore delle altre categorie di riferimento della cooperativa; in funzione della circostanza che con l'adesione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore, quest'ultimo intende in via primaria perseguire le finalità di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) legge 381/1991, la fruizione da parte dei detti soci delle

attività della cooperativa sarà non solo diretta ma anche e prevalentemente indiretta, realizzandosi attraverso la detta funzione indiretta la effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività mutualistica e di assistenza propria della cooperativa quale prevista dal presente statuto.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

In considerazione della peculiarità dello scopo mutualistico volto a procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale, l'Organo Amministrativo, con delibera da far approvare dall'assemblea dei soci, dovrà individuare i particolari requisiti di carattere etico, morale, psicologico ed umano che dovranno essere posseduti da coloro che richiedono di entrare a far parte della cooperativa quali soci.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

a) I diritti di informazione e controllo previsti dagli articoli 2422 comma 1, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;

b) Il diritto di denunciare al Tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art. 2545 - quinquiesdecies c.c.);

c) Il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2545 sexiesdecies e seguenti del codice civile;

d) Il diritto di intervento in assemblea;

e) Il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui all'art. 2545 - bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-

che, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione, con delibera da far approvare dall'Assemblea dei Soci, potrà individuare ulteriori requisiti di carattere etico, morale, psicologico e umano che dovranno essere posseduti dai richiedenti soci prestatori;

2) soci volontari (che non possono superare la metà del totale complessivo dei soci), persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e dell'art. 17 D.Lgs 117/2017.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La cooperativa si fa carico degli oneri assicurativi previsti dalla legge a tutela dei volontari e dei terzi con riferimento agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 6 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.1.1992 n. 59.

Articolo 7 - Conferimento e partecipazione dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00).

Articolo 8 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-

vio gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 18.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale della quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Articolo 9 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Si stabilisce che al socio sovventore spetta un unico voto.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Articolo 10 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 11 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo Amministrativo domanda scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviare presso la sede legale della cooperativa, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) è obbligatoria la presentazione dei seguenti certificati:

- Carichi Pendenti
- Casellario Giudiziario

nonchè il rilascio di autorizzazione alla Cooperativa per la richiesta di Certificato Casellario Antipedofilia.

L'assenza di segnalazioni relative al Certificato Casellario Antipedofilia è condizione essenziale per l'ammissione a socio unitamente al possesso degli altri requisiti richiesti;

d) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

per il socio volontario: la cui prestazione è gratuita, deve indicare che attività, per quanto tempo e con che frequenza potrà garantire la propria presenza;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e i regolamenti delle cooperative; di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; firmare il codice di condotta.

g) l'ammontare della quota capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato contenuta nell'articolo 41 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'eventuale relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'accertamento dei requisiti per assumere la qualifica di socio, ivi compresa l'idoneità del curriculum e delle soft skills, verranno valutati da una apposita Commissione di Valutazione.

Detta commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà anche ad emettere il regolamento che ne determina compiti e funzionamento.

L'Organo Amministrativo, a seguito degli accertamenti effet-

tuati dalla Commissione di Valutazione, in ordine all'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera secondo criteri non discriminatori e in coerenza con lo scopo mutualistico, con voto favorevole dei due terzi dei propri membri sulla domanda di ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata oppure PEC alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, in un'apposita sezione, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come rigetto e legittima l'aspirante socio a chiedere entro i successivi 60 giorni che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci rispondono degli impegni della Società soltanto nei limiti dell'ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella Società.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa, se socio prestatore, ovvero l'attività di volon-

tariato, se socio volontario.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; e deve quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437 bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al socio, può ricorrere al Collegio di conciliazione e Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 41, salvo il rispetto degli obblighi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso dal rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, con effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, e comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi

sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si rende moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

Il termine di tolleranza per i versamenti è di 30 giorni decorsi i quali il socio è da ritenersi moroso;

d) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive ordinarie e straordinarie;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

h) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 11 del presente Statuto e/o sia venuto meno il rapporto di lavoro per il socio prestatore o la prestazione gratuita per il socio volontario.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un organismo di conciliazione e/o arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, avrà effetto dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione, negli altri casi non espressamente disciplinati, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, la partecipazione non è trasferibile agli eredi o legatari del socio defunto che hanno pertanto diritto di ottenere il solo rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 16 - Liquidazione

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale, spetta al socio uscente od al suo legittimo successore il solo rimborso delle quote interamente versate, il cui valore non potrà essere superiore a quello versato al momento della sottoscrizione, intendendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio della Società, comunque motivato. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota effettivamente versata di cui al precedente art. 16 in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dall'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14 lettere b), c), d), f), e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Trasferimento delle quote

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o PEC, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 11.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei

Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio di una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organismo di conciliazione e/o collegio arbitrale, salvo il rispetto degli obblighi di legge.

Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia dei debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi; non possono formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari ad Euro 250,00 (euro duecentocinquanta\00);

b) dai conferimenti effettuati (ovvero "quota di impegno") dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Inoltre la Società trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della sua attività da:

a) le elargizioni dei soci;

b) i contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici, di privati cittadini, di Istituti ed Associazioni;

c) le eredità, le donazioni ed i legati comunque disposti da benefattori;

d) le eventuali iniziative economiche deliberate ed attuate dall'Organo Amministrativo.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è di diritto impresa sociale.

La cooperativa deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida a-

dottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa.

L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 21 - Avanzo di gestione e Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11 comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);
- b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti:

- i ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono

maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a, della legge 3 aprile 2001 n. 142;

- la ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro):

- ore lavorate retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.

I ristorni, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l' Organo Amministrativo;
- c) il revisore legale se nominato;
- d) l'Organo di controllo se nominato.

Articolo 23 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea è convocata anche presso la sede sociale, ma può riunirsi in sede e/o comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale.

L'assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, anche a mano, o con messaggio di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese; gli amministratori adottano, sotto la loro responsabilità, ogni opportuno accorgimento al fine di preconstituire la prova dell'avvenuta ricezione, da parte degli aventi diritto, dell'avviso di convocazione. L'indirizzo di posta elettronica, comunicato dal socio alla

società ed indicato nel libro soci, svolge la funzione di domicilio del socio nei confronti della società medesima ai fini della convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 24 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 120 giorni, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o l'Organo Amministrativo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo e degli eventuali Organi di controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 5) delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto ex art. 2545 novies del codice civile, e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'impresa, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo Amministrativo eletto fra i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei

voti spettanti a tutti i soci da farsi per iscritto agli am-

ministratori con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio italiano, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la trasformazione della società e la fusione eterogenea.

Articolo 26 - Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio

nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Articolo 27 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 120 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di n. 1 (uno) altro socio avente diritto al voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9.

Il voto segreto non è ammesso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, solo su invito del CDA, un rappresentante della Confcooperative di Mantova alla quale la Cooperativa è aderente.

Si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, sempre scelto tra i Consiglieri.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 29 - Organo Amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori

ri sia scelta tra i soci cooperatori, anche persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Articolo 30 - Funzioni dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, fatta eccezione per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Mantova.

All'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- e) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con cadenza trimestrale gli organi delegati devono riferire

agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381, comma 4, e dall'art. 2544, comma 1 c.c.

Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o PEC da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'Organo Amministrativo delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni dell'Organo Amministrativo quando vi partecipano tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano stati informati.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 32 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 33 - Compensi agli Amministratori

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto

della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 35 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articolo 2543, comma 1 del codice civile).

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Nei casi in cui la revisione legale sia demandata ad un revisore esterno, e non al Collegio Sindacale, almeno in membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 36 - Revisore Legale

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e purchè la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37 - Scioglimento, Liquidazione devoluzione patrimonio

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545 duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità di liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i poteri.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e sopra tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Articolo 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nello specifico ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, all'interno del patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la legge lo preveda gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2512 codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 codice civile.

Articolo 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Articolo 41 - Clausola di conciliazione e arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Mantova, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila\00) ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile, i quali decidono nel termine di 90 (novanta) giorni.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Mantova.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie dei soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della do-